



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del **Consiglio Comunale** Seduta del 29 maggio 2015 n. 42

**OGGETTO: CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
 DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI – PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **29** del mese di **maggio** alle ore **17.30** in Ortona, presso la sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di 2^a convocazione.

Sono presenti:

il Sindaco

Pres. Ass.

d'OTTAVIO Vincenzo

X	
---	--

Consiglieri Comunali:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1 - CASTIGLIONE Leo

	X
--	---

09 - MARINO Patrizio

	X
--	---

2 - CIERI Tommaso

X	
---	--

10 - MENICUCCI Luigi

X	
---	--

3 - COCCIOLA Ilario

X	
---	--

11 - MUSA Franco

	X
--	---

4 - COLETTI Tommaso

X	
---	--

12 - NAPOLEONE Giulio

X	
---	--

5 - D'ANCHINI Tommaso

	X
--	---

13 - SCARLATTO Alessandro

X	
---	--

6 - RICCI Carlo Emanuele M.

X	
---	--

14 - SCHIAZZA Simonetta

	X
--	---

7 - DI MARTINO Remo

	X
--	---

15 - SCIMO' Francesco

X	
---	--

8 - FRATINO Nicola

	X
--	---

16 - UCCELLI Marco Luigi

	X
--	---

Consiglieri assegnati

17

Consiglieri in carica

17

Risultando in totale: presenti n. **9** e assenti n. **8** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente del consiglio, Avv. Ilario Cocciola, pone in discussione l'argomento in oggetto.

Illustra l'argomento il sindaco d'Ottavio, come da resoconto allegato.

Entrano in aula i consiglieri Uccelli e Marino.

Interviene il consigliere Cieri che propone un emendamento alla proposta di delibera.

Successivamente intervengono i consiglieri Coletti e Ricci, di nuovo Cieri che ritira il proprio emendamento e ne presenta un altro che trascrive il presidente, come da resoconto allegato.

Entra in aula la consigliera Schiazza.

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento che viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti.

Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di delibera emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 10.04.2013, con la quale si è provveduto, per le motivazioni esposte nella parte narrativa della medesima deliberazione, ad istituire il canone patrimoniale non ricognitorio e ad approvare il regolamento comunale per l'applicazione del canone medesimo, composto di n. 9 articoli, secondo la disciplina normativa recata dall'articolo 27 del d.lgs. n. 285 / 1992;
- Ricordato che il predetto regolamento è in vigore dal 01.01.2013;
- Rammentato che l'articolo 2 del citato regolamento disciplina le fattispecie di occupazioni permanenti del patrimonio stradale del Comune di Ortona cui è applicabile il canone in discorso, individuabili nelle seguenti:
 - a) Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa;
 - b) Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa;
 - c) Occupazioni permanenti di aree per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili;
- Osservato che la concreta applicazione del canone in discorso richiede una serie di considerevoli attività propedeutiche e preparatorie, dirette alla costituzione della banca dati degli elementi rilevanti per l'applicazione del corrispettivo di che trattasi, tra le quali:
 - a) Il censimento di tutte le occupazioni di suolo pubblico, in essere al 01.01.2013, ricadenti nell'ambito di applicazione del canone patrimoniale di che trattasi;
 - b) L'individuazione e catalogazione degli atti di concessione autorizzanti le occupazioni di cui al precedente punto;
 - c) L'individuazione delle eventuali occupazioni abusive;
- Ritenuta la necessità di provvedere alle attività in questione a mezzo di soggetto esterno, cui affidare in concessione le medesime attività, nonché quelle connesse alla riscossione, anche coattiva, del canone in discorso: quanto precede in relazione alla oggettiva complessità delle attività di che trattasi, necessitanti adeguata esperienza e professionalità nella materia *de qua*, nonché in conseguenza alla effettiva carenza di strutture interne, tecniche ed amministrative, da adibire al disimpegno delle attività in questione;
- Ravvisata, inoltre, l'opportunità di ricomprendere, tra le attività da porre in capo al concessionario anche la gestione, con relativi oneri connessi, dell'eventuale possibile contenzioso che dovesse generarsi in conseguenza della concreta applicazione del canone di che trattasi;
- Richiamate, al riguardo della concessione in discorso, le disposizioni recate dall'articolo 52, comma 5, del d.lgs. n. 446 / 1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni e delle province, il cui comma 5, in relazione all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, detta i seguenti principi generali:
 - a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

- b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1;
 - 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
- c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
- Ritenuto, in applicazione delle disposizioni normative sopra richiamate, di dover provvedere all'affidamento in concessione delle attività connesse alla gestione, all'accertamento, alla riscossione, spontanea e coattiva, del canone patrimoniale non ricognitorio, istituito e regolamentato con propria deliberazione n. 22 del 10.04.2013, delegando al Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane lo svolgimento delle attività necessarie per l'affidamento di che trattasi secondo i sottoriportati criteri generali, da riportare nello schema di convenzione che sarà sottoscritto con il concessionario all'atto dell'aggiudicazione:
 - a) Ricomprensione nell'oggetto della concessione di tutte le attività propedeutiche all'applicazione del canone, ivi compresa la costituzione della banca dati contenente i dati rilevanti l'applicazione del canone medesimo;
 - b) Accollo di ogni onere derivante dall'eventuale contenzioso che dovesse svilupparsi in materia;
 - c) Durata della concessione 5 anni dalla data di aggiudicazione definitiva della medesima concessione;
 - d) Presa in carico della gestione delle annualità del canone patrimoniale non ricognitorio a partire dall'entrata in vigore del relativo regolamento (01.01.2013);
 - e) Necessità di apertura, nel territorio del Comune di Ortona, di una sportello aperto al pubblico;
- Visti i pareri favorevoli resi dal dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 come da allegata scheda che forma parte sostanziale della presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
- 2) Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, in concessione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni recate dall'articolo 30 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il servizio di gestione, accertamento, riscossione spontanea e coattiva dei canoni patrimoniali non ricognitori di cui al regolamento approvato con propria deliberazione n. 22 del 10.04.2013;
- 3) Di delegare al Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane il compimento degli atti occorrenti per l'affidamento di cui al precedente punto 2;
- 4) Di disporre che l'affidamento in concessione debba avvenire secondo i sottoriportati criteri generali, da riportare nello schema di convenzione che sarà sottoscritto con il concessionario all'atto dell'aggiudicazione:
 - a) Ricomprensione nell'oggetto della concessione di tutte le attività propedeutiche all'applicazione del canone, ivi compresa costituzione della banca dati contenente i dati rilevanti l'applicazione del canone medesimo;
 - b) Accollo di ogni onere derivante dall'eventuale contenzioso che dovesse svilupparsi in materia;

- c) L'affidamento all'esterno è limitato ad anni 2 ed il lavoro svolto diverrà di esclusiva proprietà del Comune nel momento in cui la ricognizione sarà riconsegnata. Inoltre la corresponsione alla ditta incaricata dell'aggio sarà subordinata all'effettiva riscossione.
- d) Presa in carico della gestione delle annualità del canone patrimoniale non ricognitorio a partire dall'entrata in vigore del relativo regolamento (01.01.2013);
- e) Necessità di apertura, nel territorio del Comune di Ortona, di una sportello aperto al pubblico;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto che la presente deliberazione debba avere immediata esecuzione,

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 124, comma IV, del d.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **I. COCCIOLA**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to. **T. COLETTI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 10 luglio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesata deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 10 luglio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**